



# COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Provincia di Trento

## ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO

### **Regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**

#### **Articolo 1) Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai quali il presente atto organizzativo fa espresso rinvio, sono i seguenti:

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e ss.mm.ii.;
- D.M. del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”;
- Provvedimento della Banca D’Italia – UIF 23 aprile 2018 “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 marzo 2022 n. 55 in tema di individuazione del “titolare effettivo”;
- Provvedimento della Banca D’Italia – UIF 11 aprile 2022 “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”.

#### **Articolo 2) Definizioni normative**

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente atto e in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 co. 4 del d.lgs. 231/2007 (anche di seguito “decreto antiriciclaggio”) per “riciclaggio” si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Ai fini delle presenti disposizioni e in conformità con quanto previsto dall'art. 1 co. 1 lettera d) del d.lgs. 109/2007, nonché dall'art. 2 co. 6 del decreto antiriciclaggio, per "finanziamento del terrorismo", si intende "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

### **Articolo 3) Obbligo di segnalazione di operazioni sospette**

Tutti i Responsabili di ufficio sono tenuti – ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e dell'art. 4, del decreto ministeriale 25 settembre 2015 – a comunicare all'Unità Informativa Finanziaria costituita presso la Banca d'Italia (UIF) attraverso il soggetto gestore, i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale di amministrazione attiva e di controllo negli ambiti individuati dall'art. 10, co. 1 del d.lgs. 231/2007, di seguito specificati:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e enti pubblici e privati.

La segnalazione al soggetto gestore deve avvenire senza indugio e comunque entro un massimo di 5 giorni dalla rilevazione degli elementi di anomalia, utilizzando il modulo allegato predisposto dal soggetto gestore e deve essere accompagnata da una relazione nella quale sono evidenziati i nominativi, le operazioni sospette e le relative motivazioni, nonché da eventuali documenti ritenuti utili ai fini della descrizione dell'operazione anomala.

Il soggetto gestore provvede, entro i successivi 5 giorni, all'inserimento dei dati e alla relativa segnalazione, gestendo i rapporti con l'Unità Informativa Finanziaria costituita presso la Banca d'Italia. Per effettuare le comunicazioni telematiche il soggetto gestore aderisce al sistema di segnalazione *on-line* accreditandosi presso il portale dedicato INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia; inoltre può individuare nel medesimo portale una ulteriore figura, il Responsabile per le comunicazioni ad UIF, competente unicamente alla trasmissione delle dette comunicazioni.

La comunicazione di operazioni sospette deve essere effettuata a prescindere dal rilievo e dalla entità economica dell'operazione segnalata.

Possono formare oggetto di comunicazione anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione (es. intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari ecc.).

L'analisi delle operazioni ai fini dell'eventuale comunicazione deve essere effettuata per l'intera durata del processo/procedimento presso il Comune, e non può pertanto limitarsi alla fase di instaurazione o di conclusione del detto rapporto.

La comunicazione di operazioni sospette rappresenta un atto dovuto ed è distinta dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, sempre parallelamente possibile. L'attivazione di una procedura di segnalazione che risulti poi infondata non comporta l'applicazione di sanzioni in capo al segnalante, mentre la mancata comunicazione può comportare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 328 del codice penale, trattandosi di inadempimento rispetto a un dovere d'ufficio.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione assume rilievo anche ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 co. 1bis del decreto legislativo 165 del 2001.

#### **Articolo 4) Indicatori di anomalia**

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.

Ancorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi, pertanto questi possono essere periodicamente integrati, aggiornati o modificati dalla UIF.

Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione in esame sia sospetta; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

Gli indicatori di anomalia consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

#### **Articolo 5) Riservatezza dell'identità del segnalante**

Le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni inerenti le operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e sono volte a tutelare l'identità del soggetto segnalante, che dovrà restare riservata.

A tal fine il soggetto gestore conserva tutta la documentazione - rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste inoltrate dalla UIF o dagli organi investigativi al soggetto gestore - adottando criteri finalizzati a garantire la massima riservatezza del segnalante. Al riguardo

provvede alla protocollazione degli atti in un fascicolo soggetto a privacy visibile solo dal gestore e dal personale di segreteria incaricato delle operazioni di protocollazione.

Ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 231/2007 è fatto divieto ai soggetti tenuti alla comunicazione di operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione a soggetti terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio delle ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza, o anche solo della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal senso risultano obbligati tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nell'ambito della procedura di comunicazione di operazione sospetta.

## **Articolo 6) Disposizioni finali**

Il presente atto organizzativo è pubblicato sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente al link <https://www.comune.baselgadipine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione>

Allegati:

- Modulo segnalazione
- Nota UIF di data 23.04.2018
- Nota UIF di data 11.04.2022